



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 2 Settembre 2025

CASI OPERATIVI

Riflessi IVA del bonus per il disagio economico

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sospensione feriale 2025 da archiviare

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci: analogie e differenze

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Condizioni per trasferire il plafond IVA nella cessione/conferimento d'azienda

di Marco Peirolo

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'abuso del diritto è questione di norma e non di tifo

di Ennio Vial

CASI OPERATIVI

Riflessi IVA del bonus per il disagio economicodi **Euroconference Centro Studi Tributari**

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Si chiede se il bonus per disagio economico previsto dal D.L. n. 124/2019, inserito nella bolletta del servizio idrico integrato sia da assoggettare a IVA. Trattasi di una componente tariffaria compensativa che consente di non pagare un quantitativo minimo di acqua per anno che è stato fissato in 50 litri giorno a persona (18,25 mc di acqua all'anno), corrispondenti al soddisfacimento dei bisogni essenziali, il cui calcolo prende a riferimento le seguenti componenti:

- tariffa agevolata determinata per la quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
- tariffa di fognatura individuata per la quota variabile del corrispettivo di fognatura;
- tariffa di depurazione individuata per la quota variabile del corrispettivo di depurazione.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

Sospensione feriale 2025 da archiviare

di **Alessandro Bonuzzi**

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

Dal **1° settembre 2025** si chiude la **sospensione feriale** dei **termini processuali** prevista dall'[art. 1, comma 1, Legge n. 742/1969](#).

La normativa stabilisce, infatti, che il **decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è **sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto** di ogni anno, e **riprende** a decorrere **dalla fine del periodo di sospensione**. Inoltre, **se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione**, l'inizio stesso è **differito** alla fine di tale periodo.

Ne deriva che:

- i **termini decorsi** già **prima dell'1/08/2025** si sono **interrotti** nel mese di agosto e **riprendono dall'1/09/2025**;
- i termini che sarebbero di per sé decorsi **nel periodo 1/08/2025 – 31/08/2025**, in realtà sono rimasti sospesi fino alla fine del mese di agosto e **decorrono dall'1/09/2025**.

La **sospensione feriale trova applicazione**, ad esempio, **per i termini** previsti per:

- la **proposizione del ricorso**, che ordinariamente va effettuata **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto**;
- la **costituzione in giudizio**, che ordinariamente va effettuata **entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso**;
- il deposito di **memorie e documenti**, che ordinariamente deve avvenire rispettivamente **entro 10 o 20 giorni liberi prima della trattazione**;
- la proposizione **dell'appello**, che ordinariamente deve essere effettuata **entro 60 giorni dalla notifica della sentenza** a cura delle parti oppure **entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza**.

La sospensione feriale, invece, non opera per i termini aventi **natura amministrativa**, come ad esempio la **comunicazione di adesione ai PVC**.

Lo stesso vale per lo **schema d'atto**, con riferimento al quale il contribuente ha un **termine non inferiore a 60 giorni** per formulare **eventuali controdeduzioni** ovvero, su richiesta, per accedere ed **estrarre copia degli atti del fascicolo**, prima del quale l'atto di accertamento non può essere emesso. Al riguardo, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, in occasione di un *forum* con la stampa specializzata avvenuto in **data 5/02/2025**, che **la sospensione feriale non può ritenersi applicabile allo schema d'atto**, considerato che **non rientra fra gli atti autonomamente impugnabili** ai sensi dell'[art. 19, D.Lgs. n. 546/1992](#); tuttavia, torna applicabile la **sospensione** prevista dall'[art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006](#), per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni** richiesti ai contribuenti da parte del Fisco, **dall'1/08 al 4/09**.

La **sospensione feriale**, poi, ha effetto sui termini di **pagamento** delle somme derivanti da atti impositivi, ma solo se ancorati al termine **entro il quale proporre ricorso**. Pertanto:

- blocca il pagamento delle somme emergenti da **atti di accertamento esecutivi** relativi a IRES, IRPEF, IRES o IVA;
- **non ha effetto sul versamento delle somme dovute** sulla base di una **cartella di pagamento**, poiché, per quanto previsto dall' [25, D.P.R. n. 602/1973](#), deve essere effettuato **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto**. Ma lo stesso vale per le somme derivanti da avvisi di **liquidazione**, avvisi di **accertamento non esecutivi** (ad esempio relativi all'imposta di registro) e avvisi di **recupero di crediti d'imposta**.

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci: analogie e differenze

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

L'avvicinarsi della scadenza del **30 settembre 2025**, quale termine ultimo per avvalersi delle disposizioni agevolate per l'**assegnazione e/o la cessione agevolata** dei beni ai soci da parte delle società, riproposta dalla Legge di bilancio 2025, necessita **l'approfondimento di alcuni aspetti legati alla valutazione di convenienza tra assegnazione e cessione agevolata** (ferma restando anche l'opportunità della trasformazione agevolata in società semplice, limitatamente ad alcune società immobiliari).

Premesso che l'**ambito oggettivo** di applicazione delle agevolazioni è il **medesimo per assegnazione e cessione agevolata** (di fatto tutti gli immobili, ad esclusione di quelli strumentali per destinazione), un primo aspetto distintivo riguarda l'**impatto patrimoniale**. Infatti, **mentre l'assegnazione agevolata determina un decremento delle riserve di patrimonio netto** (senza le quali non è possibile assegnare), la **cessione agevolata non intacca in alcun modo il patrimonio della società**, in quanto **la contropartita del trasferimento al socio è costituito da un credito** dei suoi confronti. Un secondo aspetto distintivo riguarda la c.d. **par condicio tra soci**, che deve essere rispettata **nell'ipotesi di assegnazione agevolata**, mentre **nella cessione non ha alcun impatto**, trattandosi come detto di un'operazione effettuata tra società e socio con un corrispettivo.

Tuttavia, **anche la cessione agevolata presenta degli svantaggi**, poiché in primo luogo è necessario che il socio provveda al **pagamento del corrispettivo** pattuito con la società per il trasferimento del bene immobile. Anche se la determinazione è lasciata alla libera determinazione tra le parti, **le disposizioni normative prevedono che**, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (dell'8% o in alcuni casi del 10,5%), **il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale (o catastale), deve essere assunto almeno in misura pari a quest'ultimo**. Ad esempio, si consideri un immobile con **valore effettivo pari a 150.000 e valore catastale pari a 80.000**.

Se il prezzo di cessione pattuito tra società e socio **è inferiore a 80.000** (ad esempio 50.000), l'imposta sostitutiva da parte della società deve essere determinata **in misura pari alla differenza tra 150.000 (o 80.000 se si assume il valore catastale) e il costo fiscale**

dell'immobile. Sul punto, merita evidenziare che il **costo fiscale di carico dell'immobile** che il socio deve assumere per determinare l'eventuale futura plusvalenza (reddito diverso) **è sempre pari al corrispettivo pattuito** (50.000 nell'esempio) e **non al maggior valore assunto per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta dalla società.** In ogni caso, l'assolvimento dell'imposta sostitutiva da parte della società esaurisce la tassazione dell'operazione anche in capo al socio, con la conseguenza che **l'eventuale utile generatosi dalla plusvalenza da cessione non deve essere tassato in capo ai soci all'atto della sua distribuzione.**

Anche **sul fronte delle imposte indirette** non mancano le differenze, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, la cui applicazione **non è mai agevolata.** Più in particolare, mentre **la cessione agevolata è sempre rilevante ai fini IVA** (imponibile o esente), a prescindere dall'origine del bene (data di acquisto o natura del dante causa), **l'assegnazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA** qualora **il bene sia stato acquisito senza IVA** (da privato, prima dell'1.1.1973 o con indetraibilità totale).

Tale circostanza influenza anche l'applicazione delle **altre imposte indirette**, poiché **l'esclusione da IVA comporta**, per effetto del principio di alternatività IVA-registro, **l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**, anche qualora l'oggetto della cessione sia un **immobile strumentale.** Al contrario, la **cessione esente da IVA** di un fabbricato strumentale ([art. 10, n. 8-ter, D.P.R. n. 633/1972](#)) è **soggetta all'imposta di registro fissa di euro 200**, ed alle imposte ipotecarie e catastali nella **misura complessiva del 4%.**

IVA

Condizioni per trasferire il plafond IVA nella cessione/conferimento d'azienda

di **Marco Peirolo**

OneDay Master

Esportazioni e importazioni

Scopri di più

Le condizioni per il **trasferimento del plafond IVA** nelle operazioni di **cessione/conferimento d'azienda** sono state chiarite dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta a interpello n. 200/E/2025](#) del 4 agosto 2025.

Secondo la rappresentazione fornita dall'istante, quest'ultimo ha acquisito un **ramo d'azienda a seguito di un'operazione di riorganizzazione aziendale** avente a oggetto la **cessione del complesso aziendale** di una **società italiana a favore di una società inglese**, non stabilita e non identificata ai fini IVA in Italia, la quale lo ha contestualmente conferito parzialmente all'istante.

L'istante ha continuato, senza soluzione di continuità, l'attività relativa al complesso aziendale ed **è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi** relativi allo stesso complesso aziendale prima ceduto alla società inglese e poi da quest'ultima conferito all'istante.

Il dubbio interpretativo è relativo alla **possibilità di beneficiare del plafond maturato dalla società inglese** e, dunque, di acquistare o importare beni/servizi senza il pagamento dell'IVA, ai sensi dell'[art. 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. n. 633/1972](#). In caso positivo, si pone la questione se la **formale comunicazione del trasferimento del plafond possa essere trasmessa tardivamente**, previo pagamento delle sanzioni previste e se sia possibile trasmettere un solo modello AA7/10, oppure occorra **trasmettere due distinti modelli**, in modo da dare evidenza dei due successivi trasferimenti del plafond.

Il trasferimento del plafond è disciplinato sul piano normativo **esclusivamente nell'ipotesi di affitto d'azienda**.

L'[art. 8, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#), dispone che il trasferimento della facoltà di acquistare beni/servizi senza pagamento dell'imposta presuppone che tale trasferimento sia **espressamente previsto nel relativo contratto** e che **ne sia data comunicazione** con lettera raccomandata **entro 30 giorni** all'ufficio IVA competente per territorio. In proposito, le **dichiarazioni di inizio attività**, variazione dati o cessazione attività, di cui ai Modelli AA7/10

(per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/12 (per le persone fisiche), contengono **un'apposita casella** che deve essere barrata **per comunicare l'intenzione di avvalersi del predetto beneficio**. Nel caso di acquisizione di azienda in affitto, la **barratura della casella** tiene luogo della comunicazione prevista dall'[art. 8, comma 4, D.P.R. n. 633/1972](#). In particolare, l'adempimento s'intende regolarmente rispettato con la compilazione della **sezione 3 del quadro D del modello AA7/10** e della **sezione 3 del quadro E del modello AA9/12**.

In caso di cessione/conferimento d'azienda, in un primo tempo, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che il **trasferimento**, in capo al cessionario/conferitario, del diritto di acquistare beni/servizi senza applicazione dell'IVA **presuppone**, da un lato, il **passaggio di tutte le posizioni debitorie e**, comprese, quindi, quelle non legate all'attività internazionale e, dall'altro, il **proseguimento dell'attività di esportazione da parte del cessionario** (risoluzione n. 549055/1974; [risoluzione n. 505229/1987](#); [risoluzione n. 621099/1989](#); [risoluzione n. 590157/1989](#); [risoluzione n. 16/1996](#)).

Di **diverso avviso la giurisprudenza**, per la quale, nelle “trasformazioni sostanziali soggettive”, il trasferimento del plafond a favore dell'avente causa **non è subordinato al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell'azienda**, ma solo delle posizioni attive e passive **necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell'attività d'impresa rivolta ai clienti non residenti** (C.T. Reg di Torino, 9 marzo 2007, n. 8/28/2007).

Rivisitando la propria posizione, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il trasferimento del plafond è condizionato al subentro, da parte del cessionario/conferitario, nei **rapporti creditori e debitori collegati all'attività di esportazione che ha generato il plafond** stesso e **non al trasferimento delle posizioni creditorie e debitorie nella loro totalità** ([risoluzione n. 165/E/2008](#)).

È il caso, peraltro, di osservare che il **passaggio del plafond non è subordinato alla gestione delle operazioni attive** che lo hanno generato mediante **contabilità separata**, sempreché, attraverso le scritture contabili, sia possibile determinare con esattezza il plafond riferibile al complesso aziendale ceduto/conferito, ad esempio mediante l'attribuzione di un **codice contabile specifico a ogni operazione attiva suscettibile di generare plafond**.

Ai fini comunicativi, nei modelli AA7/10 e AA9/12, il cedente/conferente e il cessionario/conferitario devono barrare, rispettivamente, la **casella PL della sezione 2 del quadro D** e la **casella PL della sezione 1 del quadro D** (modello AA7/10) e la **casella PL della sezione 2 del quadro E** e la **casella PL della sezione 1 del quadro E** (modello AA9/12).

Nel caso oggetto della [risposta n. 200/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha **escluso** che **l'istante possa beneficiare del plafond maturato dalla società italiana**, non essendosi verificate le condizioni per il relativo trasferimento a favore della società inglese. In sostanza, nella fattispecie considerata, il **trasferimento del plafond dalla società inglese all'istate** presuppone che, “a monte”, **il plafond sia stato trasferito dalla società italiana a quella inglese**.

A sostegno dell'esclusione del passaggio del plafond in capo all'istante, l'Agenzia ha rilevato, in primo luogo, che nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale dalla società italiana a quella inglese **non è fatta menzione del trasferimento del plafond**.

In secondo luogo, assume rilievo anche la circostanza che, nel caso in esame, la società italiana **non si estingue con la cessione del complesso aziendale**. Nel contratto, infatti, è specificato che rimangono in capo a detta società, tra l'altro, tutti i crediti e i debiti, anche fiscali, sorti anteriormente alla data di efficacia dell'operazione, ove non espressamente compresi, ancorché non scaduti e non accertati a tale data. Peraltro, la predetta limitazione prevista nel contratto di cessione **mette in dubbio anche il rispetto della prima condizione**, in quanto **pregiudica il proseguimento senza soluzione di continuità dell'attività trasferita in capo alla società inglese** (fermo restando, in ogni caso, che, come detto, non è esplicitata l'intenzione di voler trasferire all'avente causa il plafond, la cui titolarità rimane pertanto in capo alla società italiana).

In terzo luogo, la società inglese **non ha una posizione IVA nel territorio dello Stato, indispensabile per acquisire la qualifica di esportatore abituale** ed effettuare acquisti di beni/servizi senza imposta nei limiti del plafond, così come più volte puntualizzato dalla prassi amministrativa ([risposta a interpello n. 148/E/2021](#) e [risoluzione n. 80/E/2011](#)).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'abuso del diritto è questione di norma e non di tifo

di Ennio Vial

Convegno di aggiornamento

Fiscalità partecipazioni societarie: disciplina e abuso del diritto

Scopri di più

Spesso capita nel contesto del tifo calcistico che si **assumono posizioni preconcelte** nei confronti della squadra che si detesta e che vi sia un **approccio al contrario benevolo** e permissivo nei confronti della squadra del cuore. Chi mi conosce sa quale sia la mia squadra del cuore e, soprattutto, quella che detesto. Quando si scherza su questi temi con colleghi e amici, il politicamente corretto lascia spazio allo sfottò, all'ironia, all'autoironia e a un'innocente faziosità. Queste cose rientrano, in fondo, tra i piaceri della vita!

Quando, tuttavia, si deve valutare **se un'operazione straordinaria sia abusiva o meno**, si dovrebbe valutare la questione con **un approccio un po' più scientifico**. Non è infrequente, infatti, riscontrare sui social e su vari siti internet delle **prese di posizione sul tema** che rappresentano più **manifestazione di tifo** che una analisi ragionata della questione.

Proviamo, quindi, a tratteggiare quelli che sono gli **arnesi di lavoro che un operatore del settore** deve tenere nella propria cassetta degli attrezzi.

Il primo utensile è rappresentato dalla norma, ossia dall'[art. 10-bis, Statuto del contribuente](#).

L'abuso del diritto si configura quando sussistono congiuntamente i **seguenti elementi**:

- la presenza di un **vantaggio fiscale**;
- la **natura indebita del vantaggio fiscale** in questione;
- la presenza di **operazioni prive di sostanza economica**, ossia atti, fatti o contratti inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- **l'essenzialità di tale vantaggio** nella causa dell'operazione.

È previsto, inoltre, che **non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali** non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a **finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale**.

Molto spesso **l'operazione non è abusiva** per carenza del primo requisito, ossia per la **carenza del vantaggio fiscale**.

Il secondo strumento da tenere nella cassetta degli attrezzi, un po' più complesso del primo, è rappresentato dalla **tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate su particolari casistiche**. Il caso che ci avviciniamo a esaminare sarà senz'altro capitato a molti altri contribuenti prima di noi e qualcuno di questi avrà presentato **interpello all'Agenzia delle Entrate**. Se devo giudicare se la scissione asimmetrica di immobili o di liquidità è abusiva, provo a risolvere il problema **applicando la norma** (il primo strumento proposto), ma mi aiuterò anche con la lettura di **precedenti interpelli**. Un'attenta lettura delle risposte fornite dall'ufficio porta a scoprire che l'Agenzia altro non fa che sviluppare il **percorso argomentativo utilizzando la norma citata** in precedenza.

Sicuramente vi sono possibilità di **diverse interpretazioni**; tuttavia, molto spesso le risposte a interpello forniscono delle **conclusioni che sostanzialmente non si discostano da quelle offerte** dalla best practice professionale.

Vi sono dei casi palesi di **contrasto tra le tesi dell'ufficio e quelle sostenute da molti contribuenti**. Uno di questi, particolarmente emblematico, è quello delle **operazioni circolari**: l'Agenzia, ad esempio, non sopporta che un **socio rivaluti le partecipazioni e le venda a una holding dove è socio**, seppur in misura minima. La giurisprudenza prevalente, tuttavia, non è dello stesso avviso.

Un terzo strumento di lavoro è costituito **dall'atto di indirizzo in tema di abuso diramato dal MEF lo scorso 27 febbraio 2025**. Il documento è liberamente consultabile al seguente [link](#).

L'intervento sistematizza molte delle tesi sostenute dall'Amministrazione finanziaria in precedenti risposte a interpello, ma offre tra le righe anche delle **interessanti chiavi di lettura** utili per approcciare **casistiche non precedentemente affrontate**.

L'ulteriore arnese di lavoro potrebbe essere rappresentato da una **raccolta di interventi autorali** selezionati in base al percorso argomentativo che l'Autore propone. **Vanno scartate**, perché fuorvianti, **le prese di posizione apodittiche**. Infine, non guasta una raccolta di giurisprudenza sul tema o la **constatazione che il tema non è affrontato dalla giurisprudenza**.

A questo punto mi taccio, per evitare di "abusare" del vostro tempo.